REGOLAMENTO ALBO FORNITORI

Premessa

La Fondazione Istituto Tecnico Superiore Roberto Rossellini (in sigla "ITS Rossellini" ed in seguito "Fondazione"), in ottemperanza ai principi di trasparenza, di rotazione e di parità di trattamento, ha istituito il proprio Albo Fornitori. Nell'ambito del presente Regolamento saranno utilizzate le seguenti definizioni:

- Albo Fornitori: è un elenco di operatori economici ritenuti idonei, sulla base di quanto previsto nel presente Regolamento, alla fornitura di beni, servizi e lavori occorrenti all'attività della Fondazione "ITS Rossellini";
- Codice dei Contratti: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (G.U. 19.4.2016 n. 91, s.o. n. 10) e modificato da Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244, in GU n. 304 del 30-12-2016 e decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, in GU n. 103 del 5-5-2017 s.o. n. 22;
- ITS Rossellini: in persona del Legale Rappresentante p.t., con sede in Roma, via della Vasca Navale n.48 – 00146 Roma.
- Fornitore/i: gli operatori economici di cui all'art. 3 comma 1 lettera p del Codice dei Contratti "una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi".

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente documento costituisce il "Regolamento dell'Albo Fornitori" (di seguito, per brevità, anche solo "Regolamento"). L'Albo Fornitori sarà utilizzato dalla Fondazione per l'espletamento, nei casi e alle condizioni prescritte dalla normativa vigente in materia, delle procedure di acquisizione in economia dirette all'acquisto di beni, servizi e lavori tesi a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento della Fondazione stessa.

Sono ammessi alla presente procedura per l'iscrizione all'Albo Fornitori:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
h) i liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni e integrazioni.

I soggetti iscrivibili all'Albo dei Fornitori della Fondazione sono classificati in categorie, secondo l'elenco di cui all'Allegato Categorie merceologiche, in relazione alla tipologia di beni, servizi e lavori oggetto della propria attività, al fine di rendere più agevole alla Fondazione stessa l'individuazione dei soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento.

Le pubblicazioni di cui al successivo articolo 2, la diffusione della documentazione richiamata nel presente Regolamento, non costituiscono in alcun modo l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti (con o senza confronto competitivo).
Il presente Regolamento, la domanda di iscrizione all'Albo Fornitori di cui al successivo articolo 4, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Albo Fornitori, senza la costituzione di alcun vincolo in capo alla Fondazione.

Art. 2 – Pubblicazione
L'avviso, il regolamento e la modulistica di cui al successivo art. 3, sono pubblicati sul sito Internet della Fondazione http://www.itsrosssellini.it/. La Fondazione si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori con qualunque mezzo anche tramite comunicazione diretta ai fornitori.

Art. 3 – Documentazione disponibile
È possibile scaricare la documentazione necessaria per l'iscrizione dal sito http://www.itsrossellini.it ed in particolare:
1. Regolamento dell'Albo Fornitori;
2. elenco delle categorie merceologiche di beni, servizi e lavori
3. fac-simile domanda d'iscrizione (Allegato B al Regolamento);

4. modello di domanda
5 Informativa privacy

Art. 4 – Adempimenti per l 'iscrizione
Ogni fornitore per conseguire l'iscrizione all'Albo Fornitori dovrà presentare apposita domanda d'iscrizione contenente tutte le informazioni e la documentazione richiesta, secondo le modalità e con le forme indicate dal presente Regolamento e dai suoi allegati. Nella domanda d'iscrizione il fornitore dovrà specificare la tipologia dei beni, servizi e lavori d'interesse, barrando le relative caselle. La domanda ed i suoi allegati dovranno essere redatti in lingua italiana ed essere inviati tramite posta elettronica certificata all'indirizzo itsrossellini@pec.it e dovrà riportare nell'oggetto la dicitura "Albo Fornitori – Domanda di iscrizione". L'invio della pec contenente la domanda di iscrizione e la documentazione allegata è a totale ed esclusiva responsabilità del mittente, restando esclusa qualsivoglia attribuzione alla Fondazione ove gli allegati non siano leggibili o danneggiati.

Art. 5 – Requisiti richiesti
Per essere iscritti all'Albo Fornitori occorre essere in possesso dei requisiti e dichiarare i dati e le informazioni di seguito indicati:
1. iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. relativa al settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione, ovvero essere iscritti nel registro delle Commissioni provinciali per l'Artigianato o presso i competenti uffici professionali. Si applica quanto previsto dall'art. 83 comma 3 del Codice dei contratti;
2. insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui all'art 80 del Codice dei contratti;
3. adempimento agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
4. nel caso di attività che richiedono autorizzazioni, art. 83, comma 3 del Codice dei contratti, possedere le autorizzazioni in corso di validità richieste dalla normativa vigente;
5. dichiarare1:
a. il fatturato globale realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo;
b. il possesso delle eventuali attestazioni SOA in riferimento ai lavori per i quali si chiede l'iscrizione.

Per i liberi professionisti singoli o associati, in alternativa al requisito di cui al precedente punto 1, essere iscritti all'Albo professionale per le attività specifiche previste nella categoria per la quale si richiede l'iscrizione, o equipollente iscrizione, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Si applica quanto previsto dall'art. 83 comma 3 del Codice dei contratti.

Art. 6 – Documentazione da presentare ai fini dell'iscrizione
I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo Fornitori devono, pena il rigetto della domanda di ammissione, presentare la seguente documentazione, contenuta nella pec di cui al precedente art. 4:
1. la domanda di iscrizione all'Albo Fornitori redatta su propria carta intestata con indicazione specifica della/e categoria/e merceologica/che dei beni, servizi e

lavori per i quali si richiede l'iscrizione, conforme al fac-simile allegato al presente, completa di copia del documento d'identità del legale rappresentante p.t. che sottoscrive la domanda;
2. scheda merceologica compilata;
3. Informativa privacy firmata.

È facoltà del fornitore presentare ogni ulteriore documentazione utile ai fini della presentazione dell'impresa. La Fondazione si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione, di richiedere al soggetto interessato di comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica e ulteriore documentazione. La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta da:

Art. 7 – Modalità di accertamento della documentazione
Le domande di iscrizione all'Albo Fornitori sono soggette alla valutazione da parte della Fondazione che esamina la completezza e la correttezza della documentazione inviata.
Il procedimento di iscrizione è comune per tutti. L'ammissione della domanda di iscrizione, ovvero l'inammissibilità della stessa per carenza dei requisiti, verrà comunicata per iscritto a ciascun fornitore. Nel caso in cui la documentazione presentata fosse irregolare o incompleta, potranno essere richieste le opportune integrazioni e i termini resteranno sospesi. La Fondazione procederà al rigetto della domanda di iscrizione nei seguenti casi:
a. assenza anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente articolo 5;
b. mancanza anche di uno solo dei documenti di cui al precedente articolo 6 ovvero la documentazione presentata a comprova dei requisiti richiesti non sia atta a confermare il possesso anche di uno solo di essi. Non è consentito ad un soggetto di presentare contemporaneamente per una singola categoria di cui alla domanda di iscrizione in forma individuale ed in forma associata (Consorzio) ovvero partecipare in due o più Consorzi che hanno presentato domanda per una singola categoria di cui all'Allegato Elenco categorie merceologiche, pena il rigetto di tutte le domande presentate.

La Fondazione si riserva di fare gli accertamenti, anche a campione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relativamente al possesso dei requisiti dichiarati.

Art. 8 – Decorrenza dell' iscrizione all' Albo Fornitori
I fornitori interessati all'iscrizione all'Albo possono presentare la domanda in ogni momento. Dalla data di pubblicazione del presente Regolamento, secondo quanto indicato nel precedente articolo 2, la Fondazione provvederà a effettuare le iscrizioni entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
Per ciascuna delle categorie A, l'iscrizione all'Albo Fornitori è effettuata in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande di iscrizione fatte pervenire dai soggetti interessati, come risultante dal numero progressivo attribuito dalla Fondazione.
Ai fornitori ritenuti idonei verrà fornita conferma dell'avvenuta iscrizione tramite pec.

Art. 9 – Validità
L'Albo dei Fornitori sarà operativo dalla data della sua pubblicazione sul sito web della Fondazione ed avrà una validità di tre anni.

Annualmente la Fondazione potrà richiedere ai Fornitori iscritti all'Albo di documentare la permanenza dei requisiti precedentemente dichiarati e/o l'aggiornamento degli stessi.
I soggetti iscritti all'Albo Fornitori hanno l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni già rese alla Fondazione in fase di domanda di iscrizione, entro 30 giorni dall'intervenuta modifica. La Fondazione si riserva di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni già rese dal fornitore, adottando gli opportuni provvedimenti.

Art. 10 – Sospensione e cancellazione dall'albo
La sospensione del fornitore dall'Albo ha luogo per la durata di un anno nel caso in cui per tre volte, nell'arco di un anno, non abbia presentato offerta a seguito dell'invito a gara. Ove il fornitore interessato si renda responsabile, nell'arco di un anno contrattuale, di più di una inadempienza nell'esecuzione dell'attività affidatagli, la Fondazione potrà a proprio insindacabile giudizio, sospenderne l'iscrizione all'Albo. La sospensione potrà essere altresì disposta qualora il fornitore abbia in corso un procedimento giudiziale e/o arbitrale con la Fondazione, fino al termine del procedimento stesso. Della sospensione dall'Albo sarà data comunicazione scritta al soggetto interessato con l'indicazione del motivo.

La cancellazione dall'Albo Fornitori ha luogo nel caso di:
- mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
- mancata presentazione della documentazione richiesta dalla Fondazione in fase di revisione annuale;
- mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti dal presente regolamento;
- mancata presentazione di offerte per tre inviti nel corso di un anno solare;
- risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
- espressa richiesta da parte del fornitore.

La cancellazione dall'Albo per uno dei suddetti motivi, sarà comunicata al fornitore interessato tramite i recapiti disponibili comunicati nella domanda d'iscrizione. Una nuova iscrizione non può essere presentata prima che sia decorso un anno dall'avvenuta cancellazione.

Art. 11 – Struttura dell' Albo Fornitori
L'Albo Fornitori è articolato in macrocategorie merceologiche, secondo quanto risultante dall'elenco delle categorie merceologiche di beni, servizi e lavori, pubblicato sul sito

Art. 12 – Tutela della privacy
La Fondazione, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 – Codice della Privacy e artt. 13 e ss. Reg. UE n. 679/2016 (GDPR), titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Albo fornitori, informa che tali dati saranno utilizzati ai soli fini dell'iscrizione all'Albo e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne sicurezza e riservatezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono state richieste. Con l'invio della domanda di ammissione, il

fornitore esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento. In allegato al presente Regolamento è fornita una informativa formulata ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 – Codice della Privacy e artt. 13 e ss. Reg. UE n. 679/2016 (GDPR).

Art. 13 – Responsabilità
Il Responsabile del Procedimento è il Rappresentante Legale della Fondazione o suo Delegato. Le richieste di informazioni possono essere inviate alla Fondazione all'indirizzo di posta elettronica: itsrossellini@pec.it. Sarà fornita risposta solo tramite posta elettronica agli indirizzi di riferimento indicati dal fornitore nella domanda d'iscrizione.

Art. 14 – Disposizioni finali
A seguito della inaccettabilità della domanda, della sospensione o della cancellazione dell'iscrizione, la Fondazione non restituirà ai fornitori la documentazione presentata.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, troverà applicazione la normativa vigente in materia.

Art.6: Tutela della privacy
I dati personali forniti dai partecipanti sono trattati per le operazioni connesse alla formazione dell'Albo Fornitori, in conformità dell'art. 13 d.lgs 196/03 e del Reg. EU 679/1 "GDPR"
Ai fini del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, e s.m.e i., si informa che tutti i dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al presente avviso e alla eventuale stipula e gestione del contratto, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art.8: Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni possono essere richieste all'indirizzo e-mail: info@itsrossellini.it.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito della Fondazione ITS ACADEMY ROBERTO ROSSELLINI www.itsrossellini.it alla sezione "ALBO FORNITORI".

Allegati al Regolamento
- Domanda di iscrizione
- Allegato 1 - Categorie merceologiche
- Allegato 2 - Scheda merceologica
- Allegato 3 - Informativa privacy

Roma, 22/01/2024

IL PRESIDENTE
ANDREA MAFFINI

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 – Codice della Privacy e artt. 13 e ss. Reg. UE n. 679/2016 (GDPR)

Spett.le Fornitore,
desideriamo informarLa che, il D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) e gli artt. 13 e ss. del Reg. UE 679/2016 (GDPR) applicabili a partire dal 25 maggio 2018, prevedono la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Ai sensi del Regolamento indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti, nel pieno rispetto dei principi generali definiti nel Codice della privacy e di cui all'art. 5 del predetto Regolamento GDPR.
A tale riguardo Le forniamo le seguenti informazioni:

Il titolare del trattamento è la Fondazione "Istituto Tecnico Superiore Roberto Rossellini", con sede in Roma in Via della Vasca Navale n.48 – 00146, Codice Fiscale 97616040586 , nella persona del Rappresentante Legale della Fondazione o suo Delegato.

Art. 1: Finalità del trattamento
I Suoi dati personali, raccolti tramite ricerca di mercato o contatto diretto, saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità, strettamente connesse e strumentali al perfezionamento del rapporto, all'adempimento delle obbligazioni inerenti il contratto stesso, alla prestazione del bene/servizio fornito. In particolare:
– per una efficace gestione dei rapporti commerciali;
– per l'inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali;
– per l'iscrizione nell'albo fornitori dell'Azienda ai fini della qualificazione e dell'accreditamento;
– per la partecipazione a gare pubbliche e/o offerte private;
– in qualità di subappaltatore;
– per la tenuta della contabilità;
– per la gestione degli incassi e pagamenti;
– per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria;
– per l'accertamento, l'esercizio o la difesa dei propri diritti in sede giudiziaria.

Art. 2: Modalità di Trattamento
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici (supporto magnetico, elettronico o telematico) e/o supporti cartacei, ad opera di soggetti autorizzati e responsabili, impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle Finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Art.3: Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento
La Fondazione, nell'espletamento delle sue attività, richiede al Fornitore:
– i dati generici/comuni
o dati anagrafici, ragione sociale, codice fiscale e/o partita iva, quando la persona giuridica del Fornitore coincida con una persona fisica (Ditta Individuale);
o dati anagrafici, identificativi e di contatto del legale rappresentante;

o dati anagrafici, identificativi e di contatto dei referenti interni;
– i dati particolari
o sono quei dati dai quali possono desumersi informazioni “discriminanti” sull’interessato (dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona). La Fondazione richiede e raccoglie tali dati solo con specifico riferimento a determinate operazioni eventualmente necessarie e conspecifica approvazione in forma scritta dell’interessato;
– i dati giudiziari
o sono quei dati personali relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza trattati sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, che prevede la liceità del trattamento sulla base di un consenso espresso dell’interessato, quando il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte, all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, quando il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare.
La Fondazione, nel rispetto delle disposizioni di legge o dei provvedimenti del Garante, richiede e raccoglie tali dati solo con specifico riferimento all’iscrizione del fornitore nel proprio Albo.
Il conferimento dei suddetti dati, quando richiesti, è obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto e, in generale, agli adempimenti di legge. L’eventuale mancato conferimento dei suddetti dati potrebbe comportare l’impossibilità da parte della Fondazione di soddisfare le Finalità di cui è parte l’interessato.
Ogni variazione dei Suoi dati personali o del soggetto che esprime il consenso ci sarà tempestivamente comunicata a Sua cura.

Art.4: Destinatari dei dati e comunicazioni
I Suoi dati personali, correttamente acquisiti e trattati, potranno essere comunicati e trasmessi dalla Fondazione a soggetti terzi incaricati di svolgere o fornire specifici servizi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale e per le finalità sopra indicate, anche mediante trattamenti continuativi. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

Art.5: Conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al corretto adempimento delle finalità indicate al precedente punto 2) e nel rispetto degli obblighi di legge in materia di conservazione documentale (es. 10 anni per le fatture, per i contratti).

Art.6: Tutela della privacy
I dati personali forniti dai partecipanti sono trattati per le operazioni connesse alla formazione dell’Albo Fornitori, in conformità dell'art. 13 d.lgs 196/03 e del Reg. EU 679/1 "GDPR”
Ai fini del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, e s.m.e i., si informa che tutti i dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al presente avviso e alla eventuale stipula e gestione del contratto, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art.7: Diritto di Accesso, rettifica, cancellazione, opposizione e portabilità dei dati. Revoca, reclamo, profilazione

E' Suo diritto chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica degli stessi, la loro cancellazione (c.d. Diritto all'oblio), la limitazione del trattamento o opporsi al trattamento stesso. E' altresì Suo diritto:

– chiedere la portabilità dei dati;
– revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
– proporre reclamo all'Autorità di controllo.

La informiamo che nel trattamento dei Suoi dati non viene adottato alcun processo decisionale automatizzato (c.d. Profilazione).

Relativamente ai dati medesimi, l'interessato può esercitare in qualunque momento i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 del Regolamento 679/2016, rivolgendosi al Responsabile Protezione Dati: privacy@itsrossellini.it